



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
U.O.D. n° 10 – Personale del S.S.R.
Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0037166 24/01/2022 15,41
Mitt. : Personale del S.S.R.

Ass. : 5004 DG Tutela della salute e del c...

Classifica : 52.4. Fascicolo : 1 del 2021



Al Direttore Generale
per la Tutela della salute
Avv. Antonio Postiglione

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere regionale avv. Giampiero Zinzi (Lega Campania) – Reg.Gen. n. 344 – concernente: “*Chiarimenti circa il diniego per i medici militari a partecipare al <<Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale>>*”.

In riferimento all’interrogazione evidenziata in oggetto, al fine di dare un compiuto riscontro, appare utile preliminarmente inquadrare l’ambito normativo di riferimento:

- a. con la D.G.R.C. n. 53 del 06/02/2018, è stato approvato il disciplinare sull’utilizzo e rendicontazione delle risorse finanziarie per la copertura delle “spese di organizzazione” del “Corso di formazione specifica in medicina generale – C.F.S.M.G.”;
- b. con DD 247/2018 è stato adottato il Regolamento della Regione Campania per il corretto funzionamento dei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale CFSMG, concernente “*Disposizioni Generali e Guida per il Discente*” - in ottemperanza al combinato disposto del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e succ.mod., nonché del Decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2006, e succ.mod. ed integrazioni;
- c. con DD 135/2021 è stato adottato il Bando di Concorso ed Avviso Pubblico, pubblicato sul BURC, nonché sui siti della Regione Campania e affisso presso gli Albi degli Ordini Provinciali dei Medici della Campania, che rappresenta la norma di riferimento per regolare l’accesso al CFSMG triennio 2021/2024, attraverso il relativo Concorso (n. 319 posti) ovvero tramite Graduatoria Riservata – ex art. 12, co. 3., D.L. n. 35/2019, convertito nella Legge n. 60/2019 (Decreto Calabria) - che consente a n. 21 medici, in possesso dei relativi requisiti, di partecipare al corso senza borsa di studio;
- d. inoltre, la Legge 29 dicembre 2000, n. 401, recante “Norme sull’organizzazione del personale sanitario” che all’art. 3, regola l’accesso ai Corsi di Formazione in Medicina Generale per i medici che risultano iscritti alla Facoltà di Medicina e chirurgia entro il 31/12/1991, e abilitati all’esercizio professionale, **consentendo - a coloro che risultano possedere tale requisito - l’accesso al CFSMG di cui al D.lgs. n. 368/1999, senza sostenere il relativo concorso, in soprannumero rispetto al contingente numerico e senza il diritto della relativa borsa di studio.** Tale fattispecie è altresì contemplata e regolata all’art. 4 del citato Regolamento Regionale di cui al DD Tutela della Salute n. 247/2018.

Fatta questa premessa, si evidenzia che al fine di uniformare l’operato di tutte le regioni è istituito a livello nazionale il Coordinamento Nazionale Assistenza Territoriale a cui partecipano tutte le Regioni.

In argomento si rileva quanto segue:

- 1) la modalità indicata alla lett. d) è l’unica modalità di accesso in soprannumero al CFSMG, valida anche per i medici militari, fino all’entrata in vigore della recente normativa (30 dicembre 2021). Infatti, con differenti atti, in applicazione del combinato disposto di cui all’art. 24, co. 4, del D.lgs. n. 368/99, ed art. 11, co.6, del D.M. Salute 7 marzo 2006 – i medici dipendenti per poter essere ammessi alla frequenza del corso necessitano di autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza e collocazione in posizione di aspettativa senza assegni;

- 2) l'art. 23 del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, il co. 5-bis dell'art. 19, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, viene fornito uno strumento normativo per poter ammettere al CFMSG – fuori contingente e senza borsa di studio – i medici militari in servizio permanente effettivo in possesso di determinati requisiti.
- Per completezza si riporta il testo coordinato dell'art. 5-bis: *“5-bis. I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, ((sono ammessi a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Le amministrazioni di appartenenza certificano l'attività di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture dalle stesse individuate e ne validano i contenuti ai fini del richiamato articolo 26, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica. I predetti medici,)) previo conseguimento del titolo ((...)), su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonché' con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere attività di medicina generale, subordinatamente all'espletamento delle procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale – Medici di Medicina Generale- del 23 marzo 2005, e successive modificazioni, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.”*

Infine, si comunica che si è proceduto ad accettare e catalogare tutte le istanze di partecipazione dei medici militari pervenute alla Regione Campania – fuori contingente e senza borsa di studio - nelle more delle determinazioni e indicazioni nazionali tese all'uniforme applicazione della normativa in parola.

Il Coordinatore S.d.C.
p. imbrota

Il Dirigente UOD
dr. Gaetano Patrone